

TRIBUNALE DI LIVORNO  
Depositato in cancelleria

20 GIU. 2017 TRIBUNALE DI LIVORNO

Sez. FALLIMENTARE

Studio Legale  
ALESSANDRA DEL SECCO  
DEBORAH DEL SECCO  
Via Roma 56 - LIVORNO  
0586/268339

proposta del debitore nel procedimento di sovraindebitamento promosso dalla  
sig.ra Barbanti Samantha

contenente

istanza di sospensione di procedura esecutiva immobiliare n 73/2016 vendita  
30.06.2017 delegato Dott. Mari

La sottoscritta Barbanti Samantha nata a Livorno il 27.09.1972, C.F.:  
BRBSNT72P67E625X, residente in Livorno, Via Maggi n. 67, rappresentata e  
difesa dall'Avv.to Alessandra Del Secco  
([alessandradelsecco@pec.ordineavvocatilivorno.it](mailto:alessandradelsecco@pec.ordineavvocatilivorno.it) – [ad.delsecco@virgilio.it](mailto:ad.delsecco@virgilio.it) –  
fax 0586/268339) presso lo studio della quale in Livorno Via Roma 56 è  
elettivamente domiciliata come da mandato in calce

#### PREMESSO

- Che è pendente procedura di esecuzione immobiliare n 73/2016 azionata da  
Findomestic nei confronti della sig.ra Barbanti Samantha e volta alla vendita  
dell'unico bene di Sua proprietà, peraltro adibito ad **abitazione principale** della  
istante e dei propri figli nella quale il primo tentativo di **vendita è fissato per il  
giorno 30.06.2017 (delegato Dott Mari)**

-Che la sig.ra Barbanti in data 12.09.2016 ha chiesto al Tribunale di Livorno di  
voler nominare, in ossequio all'art 15 comma 9 legge 3/2012, un professionista che  
svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi al  
fine di poter usufruire delle procedure previste dalla citata legge;

-Che con provvedimento del 21.09.2016 il Tribunale di Livorno ha nominato il Dott  
Carpano;(All.1)

Tutto quanto sopra precisato e premesso, la sig.ra Barbanti Samantha espone quanto  
segue:

#### PRESUPPOSTI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA:

Risulta doveroso preliminarmente osservare che la sig.ra Barbanti Samantha può  
essere definita "consumatore" ai sensi dell'art 6 comma 2 lett.b) legge 3/2012  
ovvero persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei

all'attività professionale o imprenditoriale e presenta quindi un piano del consumatore ex art 12 bis L. 3/2012;

**MOTIVI DEL SOVRAINDEBITAMENTO:**

La ricorrente risulta attualmente inquadrata come dipendente con la mansione di assistente domiciliare presso la Agape Coop.soc.Onlus Via T.Romagnola Fornacette-Calcinaia dal 01.05.2015 ed è remunerata per tale attività con una busta paga che al netto delle imposte trattenute ammonta a circa euro 1250.00 mensile;

La ricorrente è attualmente separata dal coniuge sig, Campochiari Andrea (**all 2**) dal quale ha avuto due figli ( Diego Campochiari e Aisha Campochiari) che sono collocati presso la madre e per contribuire al mantenimento dei quali il sig, Campochiari versa un assegno mensile di euro 500,00 rivalutato annualmente secondo indici istat .

La crisi familiare è insorta soprattutto per motivi di ordine economico dovuti alla perdita del posto di lavoro in costanza di matrimonio del sig. Campochiari Andrea che contestualmente era tenuto al mantenimento di altri tre figli nati fuori e prima del matrimonio con la ricorrente (Giada Campochiari, nata il 18 gennaio 1988 – Rachele Campochiari nato il 22 novembre 1995 durante il primo matrimonio con la sig.ra Scardigli Barbara ed un terzo figlio naturale nato dal rapporto con la sig.ra La Sala -Josimir Campochiari nato il 21.12.2001).

Il mancato pagamento del contributo al mantenimento di tali figli, dovuto appunto allo stato di disoccupazione involontaria del sig. Campochiari, ha determinato l'apertura a carico del medesimo di un procedimento penale per violazione degli obblighi di assistenza familiare; infatti nel 2010 il sig. Campochiari ex coniuge della ricorrente ha perduto definitivamente il lavoro e, dunque, ha cessato di prestare la propria attività lavorativa a favore della srl Unip Carpenteria riparazione allestimento, tanto che dal 08.07.2010 al 08.03.2011 ha percepito l'assegno di disoccupazione (circa 600.00 euro mensili) dopodichè non è più riuscito a reperire una occupazione e la sig,ra Barbanti è rimasta per molto tempo l'unica del nucleo familiare che percepiva uno stipendio mensile di euro 1200.00 assolutamente insufficiente a far fronte a tutti gli impegni economici nel frattempo assunti dalla famiglia; come spesso avviene i vecchi debiti accumulati hanno a loro volta generato nuovi debiti sempre maggiori sino a trovarsi in una situazione di

sovraindebitamento avendo accumulato debiti con finanziarie per far fronte alle primarie esigenze di vita.

Attualmente la sig.ra Barbanti vive con i suoi due figli nell'appartamento di Via Maggi 97 di sua proprietà esclusiva per la quale sostiene una rata di mutuo di euro 554.00 mensili sempre onorata. Nonostante ciò, non essendo riuscita ad onorare il pagamento di altri finanziamenti cui era ricorsa nel tempo per sopperire alle primarie esigenze di vita, la **società Findomestic ha intrapreso procedura esecutiva immobiliare contraddistinta al n. di rge 73/2016 (all 3) di questo Tribunale, Delegato alla vendita Dott Giuseppe Mari che ha fissato il primo tentativo di vendita senza incanto per il giorno 30 giugno 2017 h, 9.30 (all 4)** con prezzo base di vendita di euro 98.200,00 e offerta minima per l'acquisto di euro 73.650.00 . Si osserva che con tale somma non si riuscirebbe neppure ad estinguere integralmente il mutuo gravante sull'immobile per il quale vi è un residuo ancora da saldare al MPS di euro 127.500,00 comprensivo di capitale interessi e spese.

Attualmente l'ex coniuge sig. Campochiari versa a titolo di concorso al mantenimento dei figli in modo regolare la somma di euro 573.50 per cui le entrate mensili della ricorrente si aggirano attorno ad euro 1830,53 circa come risulta dalla somma della media annuale degli stipendi certificata dai documenti Unico 2013 (all 5) -2014 (all 6)- -2015 (all 7) -2016- (all 8) e del contributo mensile al sostentamento della famiglia versato dall'ex coniuge .

La situazione debitoria complessiva risulta individuata nei prospetti che di seguito si allegano (All. 9 a – all 9 b – 9 c- 9 d) dai quale emerge una esposizione complessiva di euro 207.853,00 alla data del 30.04.2017 nei confronti di Banca MPS ; Findomestic Spa; Creditech Spa; Agos Spa ; Italcapital Spa ; Tari, Tasi Comune di Livorno e Condominio Via Maggi al quale deve aggiungersi il debito esattoriale di euro 2.556,87 .

La ricorrente si trova, dunque, in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e le uniche fonti di reddito che possiede con una rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni e la conseguente impossibilità ad assicurare un sostentamento decoroso a se stessa ed alla propria famiglia.

Il prospetto allegato quale doc 9 d chiarisce quelle che sono le necessità della

sig,ra Barbanti per garantire a sé ed ai propri figli una vita seppur modesta ma sempre dignitosa e si traducono in un totale di euro **994.00.**)

Sulla scorta di tutto quanto sopra premesso, precisato e documentalmente provato la sig,ra Barbanti **espone la seguente proposta di pagamento** ben illustrata nel documento allegato quale doc.9 c) consistente nell'onorare nella misura del 30% i debiti contratti nei confronti dei vari creditori di quanto loro dovuto in linea capitale ad eccezione che per quanto riguarda il creditore ipotecario Banca Monte Paschi di Siena che verrebbe saldato al 100% di quanto dovuto secondo l'originario piano di ammortamento.

A seguito della proposta di pagamento di cui sopra il reddito a disposizione della ricorrente, al netto dei pagamenti mensili indicati di euro 816,10 ammonterebbe quindi ad euro 1.014.43 (si veda prospetto allegato quale 9 c) e tale reddito disponibile è ritenuto sufficiente per un decoroso sostentamento proprio e della propria famiglia formata da tre persone potendo prevedere anche un residuo di euro 20,43 a titolo di spese impreviste. Tale proposta è stata ritenuta fattibile come da relazione di fattibilità sottoscritta dal professionista nominato Dott. Raffaele Carpano (**all 10**) che ha inserito la previsione del pagamento integrale ed in prededuzione degli oneri di procedura ivi incluso il compenso dell'OCC e tutte le spese necessarie all'attuazione dell'accordo.

Infine vi è la **necessità urgente nelle more della procedura** , di sospendere la procedura di esecuzione immobiliare n 73/2016 azionata da Findomestic, come detto sopra volta alla vendita dell'unico bene di proprietà della sig,ra Barbanti , adibito ad **abitazione principale** della istante e dei propri figli nella quale il primo tentativo di **vendita è fissato per il giorno 30.06.2017 (delegato Dott Mari)**

Tutto quanto sopra premesso, la sig,ra Barbanti Samantha come sopra rappresentata e difesa,



#### **CHIEDE**

Voglia la S.V Ill.ma, valutato che la proposta soddisfa i criteri e i requisiti previsti dagli articoli 7-8-9 della legge 3/2012 Voglia **sospendere la procedura esecutiva immobiliare n. 73/2016** e fissare l'udienza con avviso contenente la proposta ed il decreto stesso .

Si allegano i seguenti documenti:all.1) istanza al Giudice per la nomina del

Professionista e relativa nomina; all 2) omologa di separazione; all 3) verbale di udienza del 02.02.2017 ; all 4) fissazione vendita al 30.06.2017; all 5) documenti Unico 2013 all 6) documenti Unico -2014 all 7) documenti Unico 2015 all 8) documenti Unico -2016- all 9 a ) schema riepilogativo redditi all 9 b) situazione debitoria al 30.04.2017 all 9 c) proposta di pagamento ai creditori all 9 d) elenco spese per il sostentamento della famiglia all 10) relazione particolareggiata O.C.C Dott Carpano attestante la fattibilità del piano all 11) certificato stato di famiglia

Livorno li 14.06.2017

SANTANTHA BARBANTI  
  
V. PERAUTENTICA  
Avv. Alessandra Del Secco  


**PROCURA SPECIALE** : Io sottoscritta **Barbanti Samantha**, nata a Livorno il 27.09.1972, C.F.: BRBSNT72P67E625X, residente in Livorno, Via Maggi n. 67, nomino l'Avv. Alessandra Del Secco del foro di Livorno, quale mio difensore di fiducia e procuratore speciale, affinché abbia a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio **dinnanzi al Tribunale di Livorno, Sezione Fallimentare avente ad oggetto l'instaurazione del procedimento di sovraindebitamento (stante la pendenza dell'esecuzione immobiliare n. 73/2016)** in ogni sua fase e grado successivi compresa la fase di esecuzione e l'eventuale giudizio di opposizione.

Per l'effetto io sottoscritta conferisco espressamente all'Avv. Alessandra Del Secco, ogni e più ampia facoltà inerente al mandato ivi comprese farsi sostituire, conciliare, transigere, quietanzare, spiegare domande riconvenzionale, provvedere alla chiamata in causa di terzi, estendere a terzi in giudizio domande, rinunciare ed accettare la rinuncia agli atti del giudizio,

Ricevuta altresì informazione sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 L. 675/96 consento la loro utilizzazione per tutto quanto possa occorre all'espletamento del presente mandato.

Dichiaro di essere stata informata, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, 3° comma del d.lgs, 4 marzo 2010, n. 28:

1. della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia; nonché dell'**obbligo** di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 (ovvero per le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti dal d.lgs n. 179/2007 o dall'art. 128-bis del d.lgs n. 38571993 e successive modificazioni), **in quanto condizione di procedibilità del giudizio**, nel caso che la controversia sopra descritta sia relativa ai diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari;

2. della possibilità qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento;


3. dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura, ed in particolare:

a) della possibilità di giovare di un credito di imposta commisurato all'indennità corrisposta all'Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto della metà in caso di insuccesso; e delle circostanze che:

b) tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;

c) che il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che in caso di valore superiore l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Alessandra Del Secco, in Livorno Via Roma n. 56 p.4.

Livorno, li 14/11/17  


E' firma autentica

  
Avv. Alessandra Del Secco